

## Istruzioni diritto annuale 2022

Le misure del diritto annuale per l'anno 2022 sono state indicate nella [Nota n. 429691 del 22 dicembre 2021 del Ministero dello sviluppo economico \(pdf\)](#) [1] che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale, come determinato per l'anno 2014, stabilita a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Inoltre, come autorizzato dallo stesso Ministero dello sviluppo economico con [Decreto ministeriale 12 marzo 2020 \(pdf\)](#) [2] per il triennio 2020-2022, il diritto da versare deve essere incrementato della quota del 20% destinata ai progetti "Punto Impresa Digitale", "Turismo" e "Formazione Lavoro", così come approvato dal Consiglio della Camera di commercio di Bergamo con delibera n. 12/C del 25 novembre 2019.

### Per imprese e soggetti già iscritti al Registro delle imprese

Importi dovuti per l'anno 2022 per la sede e per le unità locali delle imprese e degli altri soggetti che **alla data del 1° gennaio 2022** sono risultati già iscritti o annotati nel Registro Imprese o nel REA e modalità di calcolo:

#### a) Importi dovuti in misura fissa

Le seguenti tipologie di impresa e i soggetti iscritti solo nel REA versano un diritto in misura fissa:

| Imprese o altri soggetti  | Importo diritto           | Importo dovuto per        |
|---|---------------------------|---------------------------|
|   | annuale dovuto per la     | ogni unità locale         |
|   | sede                      |                           |
| Imprese individuali iscritte o annotate nella <b>sezione speciale</b> del Registro imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | euro 53,00 <sup>(*)</sup> | euro 11,00 <sup>(*)</sup> |
| Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese (anche se annotate nella sezione speciale)  | euro 120,00               | euro 24,00                |
| Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede legale all'estero  | euro 66,00 <sup>(1)</sup> |                           |
| Soggetti iscritti solo nel REA  | euro 18,00 <sup>(2)</sup> |                           |

<sup>(\*)</sup> Gli importi della tabella, già arrotondati all'unità di euro, sono pari in origine a euro 52,80 per la sede ed euro 10,56 per ogni eventuale unità locale. In presenza di una o più unità locali, prima occorre sommare gli importi non arrotondati e poi si deve procedere all'arrotondamento del risultato all'unità di euro: per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore.

Esempio: il diritto dovuto per la sede e per una unità locale (ubicata in provincia di Bergamo) da parte di una impresa individuale iscritta in sezione speciale, è pari alla somma di euro 52,80 per la sede e di euro 10,56 per l'unità locale, per un totale di euro 63,36 da arrotondare a euro 63,00.

<sup>(1)</sup> Importo dovuto per ciascuna unità locale e/o sede secondaria.

<sup>(2)</sup> I soggetti iscritti solo al Rea. devono versare un unico diritto fisso di 18 euro qualunque sia il numero di unità locali iscritte.

#### b) Importi da calcolare in base a fasce di fatturato e aliquote

Le tipologie di impresa diverse da quelle della tabella di cui al punto a) determinano il diritto annuale dovuto per la sede legale o principale per l'anno 2022 applicando al [fatturato](#) [3] realizzato nel periodo d'imposta 2021 le aliquote

corrispondenti agli scaglioni della tabella sotto riportata e sommando gli importi calcolati per ciascuno scaglione.

In presenza di unità locali l'importo da calcolare per ciascuna di esse è pari al 20% dell'importo calcolato per la sede con un massimo di euro 200,00.

La somma degli importi così calcolati (per la sede e per le eventuali unità locali) **va prima ridotto del 50%**, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, **e poi incrementato del 20%** destinato al finanziamento dei progetti.

L'importo complessivo da versare deve essere arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro; per difetto, se inferiore (modalità di calcolo e metodo di arrotondamento sono contenuti nella [Nota 3 marzo 2009 n. 19230 del Ministero dello sviluppo economico \(pdf\)](#) [4].

**Esempio:** l'importo calcolato per la sede è euro 449.659,64, l'importo calcolato per le unità locali è euro 149.659,64, l'importo complessivo è euro 599.319,28, la maggiorazione (20%) è euro 119.863,86, l'importo da versare è euro 719.183,14, da arrotondare al centesimo di euro 719.183,14 e da arrotondare all'unità di euro -> **versare euro 719.183**.

Tabella per scaglioni di fatturato e aliquote

#### SCAGLIONI DI FATTURATO

| da euro             | a euro     | aliquote                                      |
|---------------------|------------|---|
| 0,00                | 100.000    | 200 euro (misura fissa)                       |
| 100.000,01          | 250.000    | 0,015%  |
| 250.000,01          | 500.000    | 0,013%  |
| 500.000,01          | 1.000.000  | 0,010%  |
| 1.000.000,01        | 10.000.000 | 0,009%  |
| 10.000.000,01       | 35.000.000 | 0,005%  |
| 35.000.000,01       | 50.000.000 | 0,003%  |
| oltre 50.000.000,01 |            | 0,001%<br>(fino ad un massimo di 40.000 euro) |

In via transitoria, le imprese di seguito indicate versano per l'anno 2022 un importo determinato ancora in misura fissa:

| Imprese  | Importo diritto annuale dovuto per la sede | Importo dovuto per ogni unità locale |
|--|--|--------------------------------------|
| Società semplici agricole <sup>(1)</sup>                               | euro 60,00                                 | euro 12,00                           |
| Società semplici (non agricole)  | euro 120,00                                | euro 24,00                           |
| Società tra avvocati di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.lgs. 96/2001 | euro 120,00                                | euro 24,00                           |

<sup>(1)</sup> Sono considerate "agricole" le società semplici iscritte nelle sezioni speciali del Registro imprese relative alle imprese agricole / imprenditori agricoli, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".

Ultima modifica: Venerdì 16 Dicembre 2022

## Condividi

### Reti Sociali

#### Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

Source URL: <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/importi-per-gli-anni-precedenti/istruzioni-per-il->



[pagamento-del-diritto-annuale-dovuto-per-gli-anni-precedenti/istruzioni-diritto-annuale-2022](#)

### **Collegamenti**

[1] [https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto\\_redazione/pagina\\_base/PDF/nota\\_mise\\_429691\\_22-12-2021.pdf](https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/nota_mise_429691_22-12-2021.pdf)

[2] [https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto\\_redazione/normativa/dm-12-03-2020-incremento-2020-21-22.pdf](https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/normativa/dm-12-03-2020-incremento-2020-21-22.pdf)

[3] <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/quanto-si-paga/fatturato>

[4] [https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto\\_redazione/pagina\\_base/PDF/nota-19230-del-3-3-09-mini-stero-per-diritto-annuale-200933.pdf](https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/nota-19230-del-3-3-09-mini-stero-per-diritto-annuale-200933.pdf)